

# INQUINAMENTO ACUSTICO

## Quadro normativo e questioni giurisprudenziali

**Avv. Claudia Galdenzi**

Tribunale di Milano

Aula Eligio Gualdoni

27 marzo 2018

# QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

## A. Normativa pubblicistica

**L. 26 ottobre 1995, n. 447**  
<Legge quadro sull'inquinamento acustico>

**DPCM 1/3/1991**

<Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno>

**DPCM 14/11/1997**

<Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore>

**D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194**  
<Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale>

→ mancanza di decreti attuativi

↓  
procedura d'infrazione  
Corte di Giustizia  
europea  
(n. 2013/2022)

## **D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 41**

<Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161>

IN VIGORE DAL 19 APRILE 2017

## **D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42**

<Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161>


- ▶ Armonizzazione con la normativa europea in materia di rumorosità emessa dalle macchine funzionanti all'aperto e in materia di vigilanza sulla commercializzazione dei prodotti e di accreditamento dei soggetti preposti a tali attività
- ▶ Modifiche marginali al D.Lgs. n. 262/2002

Modifica:

- L. n. 447/1995
- D.Lgs. n. 194/2005


## B. Normativa civilistica

**Art. 844 codice civile**  
<Immissioni>



Tutela inibitoria

**Art. 2043 codice civile**  
<Risarcimento da fatto illecito>



Tutela risarcitoria

## C. Normativa penale




**Art. 659 codice penale**  
<Disturbo del riposo o delle  
occupazioni delle persone>

**Art. 10 L. n.  
447/1995**  
<Sanzioni  
amministrative>


# I PRINCIPI BASILARI DELLA LEGGE QUADRO

## INQUINAMENTO ACUSTICO (art. 2, co. 1, lett. a, L. n. 447/1995)



Introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire le legittime funzioni degli ambienti stessi.

Il rumore può essere prodotto da



## SORGENTI SONORE FISSE



1) gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; 2) le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; gli impianti eolici; i parcheggi; 3) le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; 4) i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative (art. 2, co. 1, lett. c, l. n. 447/1995)

## SORGENTI SONORE MOBILI



tutte le sorgenti sonore non definite come sorgenti sonore fisse (art. 2, co. 1, lett. d, l. n. 447/1995)

# LA PRODUZIONE DI RUMORE È SOGGETTA AL RISPETTO DI

## Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente (art. 2, co.1, lett. e, l. n. 447/1995)

## Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (art.2, co. 1, lett. f, l. n. 447/1995).

Si distinguono in:

**valori limite assoluti**

**valori limite differenziali**

**Valore limite di immissione specifico:** valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica (art. 2, co.1, lett. h-bis L. n. 447/95)


→ novità

Rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti (art 2, co. 3, lett. a, L n. 447/95; art. 3, co. 1, DPCM 14/11/1997)

Indica la differenza tra il rumore ambientale (livello di pressione sonora prodotta da tutte le sorgenti esistenti e attive in un dato luogo e in un dato momento, compreso il rumore prodotto dalla sorgente sonora specifica) e il rumore residuo (livello di pressione sonora che si rileva dopo l'esclusione delle specifiche sorgenti disturbanti) (art. 2, co. 3, lett. b, L. n. 447/95)

La produzione di rumore deve tuttavia tenere conto anche dei:

**Valori di attenzione**



VERSIONE ANTE D.Lgs. n. 42/2017

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente: **SUPERAMENTO: OBBLIGO PIANO RISANAMENTO ACUSTICO** (art. 2, co.1, lett. g, e art. 7, l. n. 447/1995)

VERSIONE VIGENTE


Il valore di immissione il cui superamento obbliga a un intervento di mitigazione acustica (piani di risanamento) e legittima l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, laddove ne ricorrano i presupposti (art. 2, co.1, lett. g, e art. 7, l. n. 447/1995)

**Valori di qualità**

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge (art. 2, co.1, lett. h, l. n. 447/1995)



# DIVERSI VALORI LIMITE



I valori limite sono determinati dallo Stato (art. 2, co. 2 e art. 3, co. 1, lett. a, l. n. 447/1995):  
D.P.C.M. 14/11/1997 (il D.Lgs. n. 42/2017 ne ha previsto un aggiornamento, senza fissare scadenze di riferimento).

\* **ATTENZIONE:** a questa tipologia di aree non si applica il valore limite differenziale di immissione (art. 4, co 1; DPCM 14/11/1997)

# L'APPLICAZIONE DEI VALORI

I valori si applicano alle sorgenti sonore in base alla **ZONIZZAZIONE ACUSTICA**.



Comune

Individuazione nel territorio comunale delle sei classi di destinazione d'uso \*

\* **Attenzione:** la zonizzazione acustica deve:

- 1) evitare il contatto diretto di aree con una differenza superiore a 5 DbA di livello sonoro (altrimenti scatta l'obbligo per il Comune di adottare un piano di risanamento acustico)(art. 6, co. 1, lett. a, l. n. 447/1995; art. 4, co. 1,lett. a, l. n. 447/1995);
- 2) tenere conto delle preesistenti destinazioni d'uso (art. 6, co. 1, lett. a, l. n. 447/1995; art. 4, co. 1, lett. a, l. n. 447/1995) ;
- 3) coordinarsi con gli strumenti urbanistici già adottati (art. 6, co. 1, lett. b, l. n. 447/1995).

# ZONIZZAZIONE ACUSTICA: CONTENZIOSI-TIPO

## ZONIZZAZIONE ACUSTICA/ PREESISTENTI DESTINAZIONI D'USO-PIANIFICAZIONE URBANISTICA

I principi di riferimento



La zonizzazione acustica deve conformarsi allo stato di fatto (destinazioni d'uso definite dalla pianificazione urbanistica previgente) > legittimo affidamento



La zonizzazione acustica deve rispondere a sopravvenute finalità di tutela ambientale e deve poter influire sulla realtà esistente



TAR MILANO, IV, n. 133/2015  
TAR BRESCIA, I, n. 478/2015  
TAR PIEMONTE, I, n. 616/2014  
TAR MILANO, II, n. 2734/2012  
TAR BRESCIA, I, n. 1792/2012  
TAR VENETO, III, n. 24/2011



TAR Friuli-Venezia Giulia, I, n. 212/2017  
TAR Toscana, I, n. 1771/2016; TAR MI, II, n. 1209/2016  
TAR Brescia, I, n. 59/2014  
Cons. Stato, IV, n. 4405/2015  
Cons. Stato, IV, n. 2957/2011




N.B.  
Il Collegio privilegia l'uso preesistente rispetto a quello successivo, seppur anch'esso conforme al piano urbanistico

# COSA SUCCEDE SE IL COMUNE NON ADOTTA LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA?

SI APPLICANO:

- 1) LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO PREVISTA NELL'ARTICOLO 6, CO. 1, DPCM 1 MARZO 1991 (art. 8, co. 1, DPCM 14/11/1997)
- 2) I LIMITI PER IL RUMORE PREVISTI NELL'ARTICOLO 6, CO. 1, DPCM 1 MARZO 1991 (art. 8, co. 1, DPCM 14/11/1997)



Zonizzazione	Limite diurno	Limite notturno
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (D.M.1444/68)*	65	55
Zona B (D.M. 1444/68)*	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

\* Zone di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444

**ATTENZIONE:** durante il regime provvisorio, si applica il limite differenziale previsto dall'art. 6, co. 2, DPCM 1 marzo 1991?

Orientamento prevalente: NO (Cons. Stato, IV, n. 880/2003; TAR Umbria, I, n. 164/2013).

# VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI

1) Tutti i progetti sottoposti a VIA e a VAS → nell'ambito del procedimento è valutato anche l'impatto acustico dei progetti

2) La realizzazione di

**1 - Scuole e asili nidi**

**2 - Ospedali**

**3 - Case di cura e di riposo**

**4 - Parchi pubblici urbani e extraurbani**

**5 - Nuovi insediamenti**

**residenziali prossimi a:**

A) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

B) Strade;

C) Discoteche;

D) Circoli privati e pubblici esercizi

ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

E) impianti sportivi e ricreativi;

F) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

→ Occorre la presentazione della valutazione previsionale di clima acustico delle aree interessate dal progetto (art. 8, co. 3, l. n. 447/1995)

3)

### Domande di Concessione Edilizia relative a:

- a) nuovi impianti
- b) infrastrutture

→ adibiti ad

- attività produttive;
- attività sportive;
- attività ricreative;
- postazioni di servizi commerciali polifunzionali.


Devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico (art. 8, co. 4, l. n. 447/1995).

**Le domande per il rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli impianti e delle infrastrutture di cui sopra\***

\* Se si prevede che le attività per cui è richiesta la licenza o l'autorizzazione possano produrre valori di emissione superiori a quelli fissati in base alla legge, occorre allegare alla domanda le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore ai fini del rilascio del nulla osta comunale (art. 8, co. 6 e 7, l. n. 447/1995).

4) **Per la realizzazione, modifica o il potenziamento, qualora non soggetti a VIA, di:**

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia,



Il Comune **può** chiedere la presentazione di una **documentazione di impatto acustico** (art. 8, co. 2, l. n. 447/1995)

# Ordinanze contingibili e urgenti (art. 9, l. n. 447/1995)

In presenza di:

**eccezionali e urgenti**



- TAR BASILICATA, I, n. 590/2017  
- TAR MILANO, IV, n. 288/2011

necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente



- 1) Sindaco
- 2) Presidente della Provincia
- 3) Presidente della Giunta regionale
- 4) Prefetto
- 5) Ministero dell'Ambiente
- 6) Il Presidente del Consiglio dei Ministri



Possono ordinare, con provvedimento motivato:



Il ricorso **temporaneo** a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività.



# RUMORE DISTURBANTE: INIZIATIVE DI CONTRASTO

## A. SOLLECITARE CONTROLLO/INTERVENTO DEL COMUNE

ESPOSTO



AVVIO PROCEDIMENTO PER PRESUNTO  
INQUINAMENTO ACUSTICO



ISTRUTTORIA

→ ARPA



Atti di accertamento  
«a sorpresa»



ACCERTAMENTO SUPERAMENTO VALORI LIMITE

Rumore prodotto da fonti  
riconducibili ad attività  
commerciali/produktive/  
professionali

TAR MARCHE I, n. 380/2016  
TAR E.ROMAGNA, II, n. 64/2014

POSSIBILI CONSEGUENZE

● CONTESTAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA EX  
ART. 10 L. n. 447/1995

● SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA  
IPOTESI DI REATO EX ART. 659 cp

● ORDINANZA CONTINGIBILE-URGENTE/



TAR BASILICATA, I, n. 590/2017 (urgenza)  
TAR MILANO, III, n. 825/2016 (eccezionalità)  
TAR CALABRIA, I, n. 382/2017 (competenza)

17

segue ...

## B.

### ESPOSTO-DENUNCIA PENALE (art. 659 cp)

- Reato di pericolo. Prescinde dal superamento dei valori limite pubblicistici, ma occorre che vi sia il superamento della «normale tollerabilità» (Cass. pen. n. 5613/2017; n. 39833/2017; n. 35422/2016; n. 5735/2015);
- Idoneità ad arrecare disturbo a un numero indeterminato di persone: nel caso di rumore all'interno di un condominio, occorre l'idoneità ad arrecare disturbo a una consistente parte dello stesso (Cass. pen. n. 30189/2017; Cass. pen. n. 45616/2013);
- l'idoneità della condotta è un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, che può prescindere dalla consulenza tecnica e basarsi sulla testimonianza (Cass. pen. n. 39833/2017; n. 21923/2017; n. 1746/2017; n. 53102/2016)

Rumore prodotto da qualsiasi fonte

## C.

### AZIONE CIVILE

(art. 844 c.c./art. 6ter DL n. 208/2008- art. 2043 c.c.)

- Rapporto con la tutela amministrativa: accertamento in concreto del superamento del limite della «normale tollerabilità» (Cass. civ, III, n. 20198/2016; Cass. civ., II, n.20553/2017);
- Criterio «assoluto»/criterio «comparativo/differenziale» di accertamento della «normale tollerabilità» (Cass. civ. n.1606/2017; n. 22105/2015; n. 9660/2015).

Immissioni rilevabili nei «rapporti di vicinato»